

## **Deliberazione 23 marzo 2011 - ARG/gas 23/11**

### **Riconoscimento a un fornitore di ultima istanza individuato per l'anno termico 2009 – 10 delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 23 marzo 2011

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 settembre 2009 (di seguito: decreto ministeriale 3 settembre 2009);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 10/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 10/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/gas 39/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 39/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e in particolare l'Allegato A recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 4 settembre 2009, ARG/gas 119/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/09).
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2010, ARG/gas 189/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 189/10).

### **Considerato che:**

- il combinato disposto dai commi 5 e 8 dell'articolo 30 della legge n. 99/2009 ha introdotto nuove previsioni in materia di fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI), stabilendo, tra l'altro, che:
  - la società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) quale FUI garantisca la fornitura ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio;
  - entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità, adotti gli indirizzi ai quali si attiene l'AU al fine di assicurare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al precedente alinea;
  - sia stabilita, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, la data di assunzione, da parte dell'AU, della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali sopra richiamati;
- con il decreto ministeriale 3 settembre 2009, il Ministro dello Sviluppo Economico ha dato una prima attuazione alle predette disposizioni, stabilendo, per l'anno 2009-2010, che:
  - l'AU fosse competente ad individuare i singoli FUI per tale anno mediante lo svolgimento di apposite procedure concorsuali;
  - l'Autorità definisse le regole per lo svolgimento delle predette procedure, attendendosi ai medesimi indirizzi seguiti per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'anno termico 2008-2009.

### **Considerato, inoltre, che:**

- con deliberazione ARG/gas 119/09 l'Autorità ha definito i criteri per l'effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI per il periodo 1 ottobre 2009 – 30 settembre 2010; e che il comma 11.4 della medesima deliberazione ha rinviato a successivo provvedimento la regolazione delle modalità di riconoscimento, a ciascun FUI, delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio;
- l'AU ha individuato per ciascuna delle macroaree di prelievo definite dalla deliberazione ARG/gas 119/09 (di seguito: macroaree di prelievo), i FUI per il periodo di cui al precedente alinea;
- l'attività di monitoraggio svolta ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione ARG/gas 119/09, ha evidenziato che i FUI individuati per il periodo 1 ottobre 2009 – 30 settembre 2010 hanno erogato il servizio ai clienti finali senza un venditore per un livello di volumi complessivo stimato pari a circa 3.500.000 standard metri cubi;
- fra i FUI individuati che hanno effettivamente erogato il servizio, solo la società Enel Energia S.p.A. (di seguito: Enel Energia) aggiudicataria per le macroaree di prelievo 1 e 5, aveva offerto un valore positivo della variazione di prezzo rispetto alla componente CCI di cui al comma 5.1, lettera a) del TIVG, ed ha quindi titolo al riconoscimento di un ammontare per l'erogazione del servizio svolto.

**Considerato, infine, che:**

- con deliberazione ARG/gas 189/10 l'Autorità ha riconosciuto, a titolo di conguaglio definitivo, gli oneri sostenuti dal fornitore grossista di ultima istanza gas per il periodo 1 ottobre 2006 – 31 marzo 2007, attingendo il gettito necessario dal fondo a copertura degli oneri derivanti dall'attività svolta dal fornitore grossista di ultima istanza (di seguito: fondo oneri FGUI) istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) con deliberazione ARG/gas 39/08;
- l'ammontare residuo presente nel fondo oneri FGUI, a seguito del riconoscimento degli oneri al fornitore grossista di ultima istanza di cui al precedente alinea, consentirebbe di coprire le somme spettanti a Enel Energia in qualità di FUI per il servizio svolto nel periodo 1 ottobre 2009 – 30 settembre 2010.

**Ritenuto che sia necessario:**

- definire le modalità di riconoscimento a Enel Energia, in qualità di FUI individuato per il periodo 1 ottobre 2009 – 30 settembre 2010 per le macroaree di prelievo 1 e 5, delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio spettanti;
- al fine dell'erogazione delle somme spettanti ai FUI, istituire presso la Cassa un apposito fondo riconoscimento fornitori di ultima istanza (di seguito: fondo oneri FUI); e che in tale fondo sia trasferito l'ammontare residuo presente nel fondo oneri FGUI;
- disporre che la Cassa provveda alla chiusura del fondo oneri FGUI prevedendo che gli oneri e le rivenienze di competenza del medesimo fondo oneri FGUI, accertate successivamente alla chiusura del conto medesimo, siano posti in carico o destinate fondo oneri FUI

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Modalità di riconoscimento a Enel Energia, in qualità di FUI per il periodo 1 ottobre 2009-30 settembre 2010 delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio*

- 1.1 Ai fini del riconoscimento delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio nel periodo 1 ottobre 2009 - 30 settembre 2010, Enel Energia ha diritto a ricevere, per ogni macroarea in cui è risultata aggiudicataria, un ammontare pari al prodotto tra:
- a) le variazioni di prezzo di cui al comma 5.2, lettera a), punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 119/09, offerte in sede di procedura ad evidenza pubblica;
  - b) l'energia corrispondente ai quantitativi di gas forniti per l'erogazione del servizio nel medesimo periodo.
- 1.2 Enel Energia è tenuta ad inviare alla Cassa, entro il 15 aprile 2011, secondo le modalità dalla medesima stabilite, un prospetto attestante l'energia corrispondente ai volumi forniti e le condizioni economiche da riconoscere, determinati sulla base di quanto previsto al comma 1.1.

1.3 Entro il 14 maggio 2011 la Cassa provvede ad erogare, nei limiti delle disponibilità di cassa del fondo riconoscimento fornitori di ultima istanza di cui al comma 93.1 lettera e), della deliberazione ARG/gas 159/08, gli importi dichiarati nel prospetto di cui al comma 1.2 a riconoscimento delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio.

## **Articolo 2**

### *Modifiche alla deliberazione ARG/gas 159/08*

2.1 Dopo il comma 93.1, lettera d) della deliberazione ARG/gas 159/08 è inserita la seguente lettera:

“e) il Fondo riconoscimento fornitori di ultima istanza.”

2.2 Dopo l'articolo 97 della deliberazione ARG/gas 159/08 è inserito il seguente articolo:

### **“Articolo 97-bis**

#### *Fondo riconoscimento fornitori ultima istanza*

97-bis.1 Il Fondo riconoscimento fornitori ultima istanza è destinato al riconoscimento ai fornitori di ultima istanza delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio svolto.”

## **Articolo 3**

### *Disposizioni finali*

3.1 La Cassa provvede, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, alla chiusura del fondo oneri FGUI di cui al comma 3.1 della deliberazione ARG/gas 39/08, destinando le risorse residue al Fondo riconoscimento fornitori ultima istanza di cui al comma 93.1, lettera e) della deliberazione ARG/gas 159/08.

3.2 La Cassa informa sollecitamente l'Autorità:

a) dell'avvenuto espletamento di quanto disposto dal comma 3.1, precisando l'ammontare delle somme trasferite al Fondo riconoscimento fornitori ultima istanza;

b) dell'erogazione degli importi riconosciuti a Enel Energia ai sensi del comma 1.3, precisando l'ammontare delle somme erogate.

3.3 Gli eventuali oneri/rinvenienze in capo al fondo oneri FGUI di cui al comma 3.1 della deliberazione ARG/gas 39/08, accertati successivamente alla chiusura del medesimo conto, sono posti in capo al Fondo riconoscimento fornitori ultima istanza di cui al comma 93.1, lettera e) della deliberazione ARG/gas 159/08.

3.4 La presente deliberazione è pubblicata sul sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) ed è notificata mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla società Enel Energia.

3.5 La deliberazione ARG/gas 159/08 è pubblicata sul sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento

23 marzo 2011

Il Presidente: Guido Bortoni